



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

WWW.SCUOLAGUIDA.IT



DGVPTM/DIV. 7

Tutte le Direzioni generali territoriali

Tutti gli Uffici Motorizzazione Civile

CONFARCA
confarca@pec.it

Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandati
Marittimi e Mediatori Marittimi
federagenti@pec.federagenti.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Direzione Generale per la motorizzazione
dg.mot@pec.mit.gov.it

Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 7
Centro elaborazione dati motorizzazione
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

Oggetto: Abilitazione degli STED presso le sedi dei raccomandati marittimi e degli studi di consulenza.

La procedura per l'attivazione di uno STED (Sportello telematico del diportista), presso la sede di un raccomandario marittimo o di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è regolata dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto).

I raccomandati e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON (Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto) per il tramite dell'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio.

L'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio effettua l'attività istruttoria, verificando i seguenti requisiti:

- a) per i raccomandatari marittimi, che siano rispettate le previsioni dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai fini dell'abilitazione da parte del Centro elaborazione dati Motorizzazione all'utilizzo dei collegamenti telematici;
- b) per gli studi di consulenza, che siano in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), e che siano rispettate le previsioni dell'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai fini dell'abilitazione da parte del Centro elaborazione dati Motorizzazione all'utilizzo dei collegamenti telematici.

In caso di istruttoria terminata con esito negativo, nonostante sia stato esperito, ove applicabile, l'istituto del soccorso istruttorio (art. 6 della legge n. 241/1990), l'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio comunica alla persona fisica o giuridica che ha presentato l'istanza e, per conoscenza, all'UCON il rigetto motivato dell'istanza.

In caso di istruttoria terminata con esito positivo, l'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio comunica in via telematica all'UCON e, per conoscenza, alla persona fisica o giuridica che ha presentato l'istanza, il nulla osta al collegamento con il Centro elaborazione dati motorizzazione per l'attivazione dello STED.

L'UCON, verificata l'insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico dei richiedenti (sospensione o radiazione dall'esercizio dell'attività di mediatore marittimo, disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135 - Disciplina della professione di raccomandatario marittimo; sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disposte ai sensi dell'articolo 9, rispettivamente commi 2 e 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264), autorizza il collegamento con il Centro elaborazione dati motorizzazione per l'attivazione dello STED e ne informa l'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio e la persona fisica o giuridica che ha presentato l'istanza.

A seguito della predetta autorizzazione i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, l'apposito contrassegno previsto dall'articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 152/2018, il cui modello è riprodotto nell'allegato A del medesimo.

Si evidenzia, pertanto, che anche gli studi consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, abilitati STA, dovranno comunque richiedere l'abilitazione a STED secondo la procedura esposta.

Ogni comunicazione destinata all'UCON potrà essere inviata alla PEC: dg.tm@pec.mit.gov.it.

